

**COMUNE DI CASTELMASSA
(Provincia di Rovigo)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – L.R. VENETO N. 8/2015**

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Compiti del Comune

TITOLO II Concessioni in gestione e in autogestione

Articolo 3 Principi generali

Articolo 4 Assegnatari delle concessioni in gestione

Articolo 5 Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione

Articolo 6 Budget di gestione

Articolo 7 Oneri finanziari

Articolo 8 Contabilità e rendiconto

Articolo 9 Autogestione

Articolo 10 Durata delle concessioni

Articolo 11 Revoca delle concessioni

Articolo 12 Pubblicità

Articolo 13 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

TITOLO III Responsabilità e obblighi dei concessionari

Articolo 14 Responsabilità civile dei concessionari

Articolo 15 Obblighi dei concessionari

Articolo 16 Furti e ammanchi

Articolo 17 Manifestazioni pubbliche

Articolo 18 Installazioni attrezzature

Articolo 19 Vigilanza

TITOLO IV Norme transitorie e finali

Articolo 20 Modalità di riscossione delle tariffe

Articolo 21 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, o comunque in disponibilità, a qualsiasi titolo, dello stesso.
2. Gli impianti sportivi del Comune di Castelmasse e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. Le modalità generali delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali si uniformano alle disposizioni di Legge nazionali e regionali e sono stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Compiti del Comune

1. Il Comune ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare le attività sportive, secondo i principi di cui al presente Regolamento, con gli atti di indirizzo e di gestione di cui al comma seguente.
2. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) Il Consiglio comunale stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi;
 - b) La Giunta comunale:
 - individua gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alle forme di gestione;
 - svolge ogni altra competenza specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - aggiorna l'importo delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
 - c) il Responsabile del Servizio competente:
 - provvede a dare attuazione alla gestione degli impianti nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta;
 - esercita ogni altro compito gestionale che, in base alle disposizioni del presente Regolamento o di quello per l'ordinamento degli uffici e servizi, gli compete in merito alla gestione degli impianti sportivi.

TITOLO II

Concessione in gestione e in autogestione

Articolo 3 – Principi generali

1. Fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di una gestione diretta, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto delle norme di cui al presente titolo.
2. L'affidamento della gestione a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
 - b) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
 - c) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale.

Articolo 4 – Assegnatari delle concessioni in gestione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 – Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione

1. La concessione a terzi della gestione di impianti sportivi è riservata ai soggetti indicati all'articolo 4.
2. Per l'individuazione dell'assegnatario si procederà mediante le procedure di cui al d.lgs. 50 del 19 aprile 2016, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8 in data 11 maggio 2015.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma 2, si può procedere ad affidamento diretto, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

Articolo 6 – Budget di gestione

1. Nel caso di concessione in gestione di un impianto sportivo, qualora i ricavi del gestore siano inferiori ai costi di esercizio, potrà essere riconosciuto al Concessionario un "budget d'impianto" forfetario (o corrispettivo annuo di gestione).
2. Il budget è volto a concorrere alle spese di conduzione, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e dei presunti ricavi che il gestore può ottenere con:
 - l'applicazione delle tariffe di utilizzo stabilite dal Comune;
 - i ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di eventuali attività collaterali;
 - i ricavi derivanti dalla pubblicità.
3. Il costo d'impianto è determinato sulla base dei valori dei costi dell'anno precedente o comunque determinandoli ove non disponibili tenendo conto:
 - a) dei consumi;
 - b) della quota costo personale, in dipendenza della tipologia della struttura;
 - c) della manutenzione ordinaria;
 - d) degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria posti a carico del gestore.
4. La differenza tra costo d'impianto ed entrata costituisce il budget d'impianto.
5. Le attività collaterali e quella pubblicitaria saranno oggetto di specifiche valutazioni sulla loro redditività commerciale, tenuto conto anche dello stato dei locali, della funzione aggregativa, delle quotazioni di mercato e di ogni altro elemento disponibile.
6. Il budget può consistere, oltre che in un contributo finanziario, anche nell'assunzione diretta, da parte del Comune, di costi di esercizio relativi a consumi nella misura stabilita con apposito provvedimento.

Articolo 7 – Oneri a carico del concessionario e del Comune

1. Nella concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali saranno a carico del Concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:
 - Utenze e consumi in genere;
 - Personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
 - Rimborsi spese per attività di volontariato;
 - Oneri fiscali ed assicurazioni;
 - Manutenzione ordinaria delle strutture. Il Comune delimiterà con proprio atto l'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale:
 - la manutenzione straordinaria, fatta salva la possibilità di stabilire nel bando di concessione determinati oneri di investimento a carico del gestore;
 - Eventuali incrementi ISTAT del budget d'impianto, se previsti dalla convenzione.

Articolo 8 – Contabilità e rendiconto.

1. Nel caso in cui sia riconosciuto il budget di gestione, il concessionario è tenuto a presentare annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione.
2. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 9 – Autogestione

1. La struttura sportiva potrà anche essere concessa in totale autogestione, previo pagamento di un canone, ai soggetti di cui all'art. 4, nonché ad altri soggetti aventi finalità di lucro.
2. Nell'autogestione totale sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione dell'impianto, salvo la manutenzione straordinaria che resta a totale carico dell'Ente proprietario.

Articolo 10 – Durata delle concessioni

1. La durata massima delle concessioni di cui al presente titolo è stabilita in cinque anni.
2. La Giunta comunale potrà formulare specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.

3. La concessione può avere durata maggiore di quella di cui al comma 1 qualora essa sia funzionale alla valorizzazione dell'immobile attraverso migliorie, adattamenti o manutenzioni straordinarie, sulla base di specifica istruttoria tecnica dei competenti uffici del Comune. La durata della concessione, in tali casi, sarà stabilita tenendo conto dell'impegno finanziario che il concessionario dovrà sostenere.

Articolo 11 - Revoca delle concessioni

1. I seguenti motivi costituiscono cause di revoca delle concessioni di cui al presente titolo:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- b) i pagamenti del canone, ove dovuto, sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- d) i concessionari abbiano commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- e) negli altri casi individuati nella convenzione con gli stessi stipulata.

Art. 12 – Pubblicità

- 1. Il Concessionario potrà essere autorizzato ad installare all'interno dell'impianto attrezzature pubblicitarie previa individuazione degli spazi, della tipologia e del dimensionamento di tali attrezzature.
- 2. Il Concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
- 3. Si applica la vigente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 13 – Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

- 1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
- 2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

TITOLO III

Responsabilità e obblighi dei concessionari

Articolo 14 – Responsabilità civile dei concessionari

- 1. I concessionari si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo.
- 2. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
- 3. I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione, non derivanti dalla normale usura.

Articolo 15 – Obblighi dei concessionari

- 1. I concessionari sono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
- 2. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o

inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 16 – Furti e ammanchi

1. L'Amministrazione Comunale e gli eventuali incaricati comunali della custodia e della vigilanza degli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Articolo 17 – Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche i Concessionari dovranno provvedere, a loro cura e spese:

- a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. e dalle altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni;
- b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- c) a provvedere al servizio di assistenza medica-sanitaria.

2. Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

4. È vietato organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 18 – Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extra sportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive.

2. L'Amministrazione Comunale, con proprio personale tecnico, potrà svolgere attività di controllo durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

Articolo 19 - Vigilanza

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario.

2. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

TITOLO IV Norme finali

Articolo 20 - Modalità di riscossione delle tariffe.

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste all'art. 4 del presente Regolamento, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

2. Il concessionario è autorizzato a revocare l'uso dell'impianto sportivo nei casi di morosità nei pagamenti.

Articolo 21 – Abrogazioni e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.